SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 14

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 18 aprile 1980)

INDICE

BARSACCHI, FOSSA: Provvedimenti da adottare per eliminare il grave stato di disagio esistente in un ampio settore del personale della scuola (892) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) . . . *Pag.* 370

BEORCHIA: Per conoscere i motivi per i quali i dipendenti delle dogane e delle imposte degli uffici di confine che affrontano maggiori oneri per canoni di locazione siano esclusi dal trattamento delle trasferte orarie (589) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 372

BOZZELLO VEROLE: Per sapere se non sia opportuno che i cumuli di infermità agli invalidi di guerra ed i ratei della 13ª mensilità sulla buonuscita dei pensionati siano subito pagati (660) (risp. PANDOLFI, *ministro del tesoro*) 373

BUSSETI: Provvedimenti da adottare in merito alla situazione di disagio in cui si trovano gli operatori agricoli del Mezzogiorno (307) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 374

CALICE: Per conoscere i tempi di erogazione della pensione di guerra al signor Carrieri Pasquale nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 26 maggio 1913 - pos. n. 203597/D, (816) (risp. TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 375

CANETTI, MORANDI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria: Per modificare i programmi di insegnamento delle scuole elementari e medie inferiori e superiori, dando all'attività motoria ed allo sport maggiore spazio (779) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 375

CAZZATO, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria: Per sapere quali decisioni si intenda prendere circa la mancata unificazione, da parte dei Provveditorati, delle graduatorie di applicazioni tecniche maschili e femminili, a danno delle concorrenti donne (795) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 377

D'AMICO: Per portare all'urgente approvazione del Parlamento un disegno di legge per favorire la sistemazione in ruolo a tempi brevi dei presidi incaricati degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica (520) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 377

FABBRI: Provvedimenti da adottare per assicurare la sollecita immissione in ruolo nella carriera di concetto dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione (788) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 378

In merito al problema riguardante la direzione del Provveditorato agli studi di Parma, da troppo tempo vacante (825) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 379

FASSINO: Provvedimenti da adottare per prorogare il termine della concessione di riserva di caccia attualmente in atto almeno per un triennio oltre il 31 dicembre 1980 (617) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 380

FLAMIGNI: Per sapere se è a conoscenza del fatto che la guardia di pubblica sicurezza Birini, in servizio, si feriva accidentalmente ad un ginocchio e quali provvedimenti il Ministro intende adottare per superare l'inadeguatezza dei regolamenti militari (387) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 381

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Per sapere quanti vigili del fuoco volontari sono stati richiamati in servizio temporaneamente per particolari necessità per ogni anno e in quali province, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 966 (573) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) . . . . *Pag.* 382

FONTANARI: Provvedimenti da adottare per evitare una grave ingiustizia per un ampio settore del personale della scuola (897) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 371

FORNI: Per sapere se è a conoscenza della grave situazione organizzativa della Direzione provinciale del tesoro di Como (809) (risp. PANDOLFI, *ministro del tesoro*) . . 394

MALAGODI, FASSINO: In relazione alla notizia della devastazione della sede diplomatica francese in Libia (787) (risp. SANTUZ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 395

MARAVALLE: In merito all'arresto del signor Bruno Trivelli ad opera di un vice questore (53) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 395

Provvedimenti da adottare per superare le eventuali carenze manifestatesi nell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto (351) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 396

MEZZAPESA: Per avere notizie sulla situazione creatasi nella scuola media « Orazio Palumbo » di Trani (Bari) (871) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 396

MINEO: Per sapere se risponde al vero la notizia pubblicata dalla rivista « Air Press », del 22 settembre 1979, secondo la quale sugli aeromobili non si è potuto procedere all'installazione del sistema d'allarme audiovisivo (608) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) 397

MURMURA: Per conoscere le ragioni della mancanza di manutenzione delle vetture-letto impegnate nei percorsi Roma-Reggio Calabria (752) (risp. FORMICA, *ministro dei trasporti*) 398

PARRINO: In merito all'approvazione del ruolo degli ispettori scolastici ed alla istituzione del ruolo degli ispettori tecnici periferici (851) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 399

PINTO: Provvedimenti da adottare per regolamentare in modo più razionale il pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva (668) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 399

PISTOLESE, FILETTI. RASTRELLI, MITROTTI: Per ridare all'imprenditore agricolo la certezza di poter riscuotere i contributi in piena libertà (768) (risp. MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 400

QUARANTA: Per conoscere quante domande sono pendenti per l'apertura di casse rurali e artigiane, data la loro esperienza positiva nell'economia locale (715) (risp. PANDOLFI, *ministro del tesoro*) 401

ROMEO: Per garantire l'approvvigionamento del carburante ai produttori agricoli pugliesi che rischiano la paralisi della loro attività, con gravi conseguenze per le coltivazioni (595) (risp. BISAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 403

RHUL BONAZZOLA Ada Valeria: Provvedimenti da adottare in merito alla situazione dell'Accademia di Brera di Milano (712) (risp. VALITUTTI, *ministro della pubblica istruzione*) 403

BARSACCHI, FOSSA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Visto:

che l'articolo 22 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ha creato un meccanismo di determinazione dei nuovi stipendi del personale della scuola estremamente ingiusto, specie per coloro che hanno una maggiore anzianità;

che in virtù di tale perverso meccanismo può accadere che un dipendente con 35 anni di servizio abbia un trattamento economico pari a quello raggiungibile con soli 10 anni per chi inizia oggi la carriera;

che una simile disparità di trattamento mortifica ed umilia chi ha servito per lunghi decenni l'amministrazione della scuola;

che una tale disuguaglianza tra dipendenti appartenenti alla medesima carriera incorrerebbe sicuramente nella censura di incostituzionalità;

che da parte degli interessati sono state elevate valanghe di proteste negli uffici competenti e negli organi di stampa,

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di farsi interpreti del grande malcontento e dello stato di disagio esistente in un ampio settore del personale della scuola, provvedendo a modificare il meccanismo di determi-

nazione dei nuovi stipendi a seguito dell'inquadramento nei livelli retributivo-funzionali, in sede di approvazione del disegno di legge sostitutivo del decaduto decreto-legge n. 163 del 1979.

(4 - 00892)

FONTANARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Considerato:

che il personale della scuola, specialmente gli insegnanti che hanno maturato una certa anzianità di servizio, è allarmato perchè il previsto nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato viene ad annullare i benefici che la carriera dovrebbe giustamente meritare;

che il meccanismo per la determinazione dei nuovi stipendi del personale della scuola, che si vuole introdurre, induce un trattamento ingiusto ed umiliante proprio per coloro che hanno servito più a lungo la scuola, maturando esperienza di insegnamento e sopportando spesso situazioni di effettivo disagio;

che in tutto il Paese si sono formati e si stanno formando comitati per la rivendicazione dei diritti minacciati e per una azione di sensibilizzazione intorno al problema;

che il disegno di legge n. 737-*ter*, presentato alla Camera dei deputati, ripropone senza alcun tentativo di miglioramento, al titolo II, capo I, articolo 50, lo stesso perverso meccanismo introdotto con l'articolo 22, titolo II, del decaduto decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non intendano proporre qualche emendamento che migliori il meccanismo di determinazione dei nuovi stipendi in funzione dell'inquadramento nei livelli retributivi-funzionali, evitando una grave ingiustizia per un ampio settore del personale della scuola.

(4 - 00897)

RISPOSTA (*). — Nella fase di primo inquadramento, la collocazione del personale civile dello Stato, ivi compreso il personale della scuola, nelle nuove qualifiche funzionali, cui corrispondono distinti livelli retributivi previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, avviene sulla base del trattamento economico maturato dai singoli interessati alla data del 1° aprile 1979, prescindendo dall'anzianità di servizio maturata dagli stessi.

L'anzianità nel nuovo livello (non già l'anzianità di servizio che ovviamente resta immutata), utile alla progressione economica nel livello di inquadramento, viene determinata in relazione alla collocazione che detto trattamento economico maturato trova in corrispondenza degli importi delle classi di stipendio e aumenti biennali in cui si articola il livello stesso.

Nelle sue linee essenziali il nuovo assetto retributivo del personale della scuola si poneva fondamentalmente le seguenti finalità:

a) la perequazione retributiva tra le diverse categorie dei pubblici dipendenti;

b) il restringimento del ventaglio retributivo all'interno delle categorie del personale della scuola;

c) la realizzazione di un unico livello dei docenti laureati;

d) l'elevazione degli stipendi delle classi iniziali e la riapertura dello sviluppo di carriera per il personale inquadrato nei parametri terminali con l'attribuzione di ulteriori classi di stipendio.

Esso è stato il frutto di un accordo intervenuto, in sede di rinnovo contrattuale relativo al pubblico impiego, per il triennio 1976-78, tra il Governo (Ministero del tesoro, Ministero della riforma, prima, e della funzione pubblica, poi, con l'appoggio delle Amministrazioni interessate) e le organizzazioni sindacali, confederali e autonome, accordo che si è sviluppato nel limite di spesa corrispondente a lire 50.000 medie mensili *pro capite* che era il tetto insuperabile dei miglioramenti previsti.

A causa del suddetto limite di spesa l'inquadramento nei nuovi livelli non ha potuto che essere previsto nella posizione stipendiale pari o immediatamente superiore al trattamento economico maturato da ciascun interessato alla data di decorrenza dei mi-

glioramenti stessi; ciò anche al fine di garantire a tutti i lavoratori aumenti medi *pro capite* non molto differenziati tra loro.

L'effetto conseguente all'appiattimento delle anzianità utili alla progressione economica si è notevolmente accentuato in conseguenza dell'ampliamento della articolazione parametrica dei livelli che da sette sono passati a otto per adeguarsi a quella nel frattempo conseguita da alcune categorie di dipendenti pubblici.

Da un lato l'introduzione di un ottavo livello ha determinato un generale scorrimento ai livelli immediatamente superiori e, dall'altro, i nuovi importi delle classi hanno abbracciato una fascia più ampia di trattamenti economici che, per alcune categorie, sono riferibili ad anzianità di servizio notevolmente differenziate.

È da notare peraltro che qualora nell'ambito del rinnovo contrattuale per il triennio 1976-78 il nuovo inquadramento avesse considerato le effettive anzianità di servizio maturate dagli interessati, in particolare per il personale della scuola, il corrispondente tetto di spesa di lire 50.000 *pro capite* sarebbe stato superato di oltre lire 200.000: spesa che nell'attuale difficile situazione del Paese risultava improponibile.

Il problema, del resto, non è limitato al solo personale della scuola ma è comune a tutte le categorie dei dipendenti statali.

Il Ministero della pubblica istruzione, per quanto lo concerne, facendosi carico dello stato di disagio e di malcontento del personale della scuola non ha mancato di prospettare i termini della questione ai Ministeri del tesoro e della pubblica funzione al fine di sollecitare opportune ed eque correzioni da introdurre al provvedimento all'esame del Parlamento.

Tale azione ha avuto riscontro di principio nel testo del disegno di legge — atto Camera n. 737 — che all'articolo 171-*bis* sovviene alla esigenza del recupero delle maggiori anzianità di servizio attraverso una disciplina, se necessario, graduale, da definire nel quadro dei rinnovi contrattuali successivi con la procedura di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la quale peraltro non consente eccezioni settoriali ai meccanismi generali concordati per tutto il pubblico impiego.

In tale ambito il Ministero della pubblica istruzione, per quanto di sua competenza, non mancherà di fornire un costruttivo apporto per sovvenire, nei tempi e nei modi che risulteranno possibili, alle aspettative del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

25 marzo 1980

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

BEORCHIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte, assegnato presso uffici di confine posti in località isolate, oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia la disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie;

che sono stati determinati gli uffici doganali che danno titolo alla corresponsione del trattamento suddetto in favore del personale che vi presta servizio;

che scopo della norma appare non soltanto quello di compensare il personale costretto a quotidiani trasferimenti dal comune di residenza a quello di servizio, bensì anche quello di compensare il personale che, in località sprovviste di alloggi di tipo economico o popolare, affronta maggiori oneri per canoni di locazione dovuti per abitazioni di tipo diverso,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che pare inducano l'Amministrazione finanziaria ad escludere quest'ultima categoria di dipendenti dai benefici di cui alla sopracitata legge, e quindi con un'ingiusta e punitiva diversità di trattamento nei confronti di quel personale che, malgrado i maggiori

oneri assunti, ha scelto di mantenere la residenza nel comune dove ha sede l'ufficio in cui presta servizio.

(4 - 00589)

RISPOSTA. — Con riferimento alla questione sollevata si fa presente che si è provveduto ad inoltrare al Consiglio di Stato apposita richiesta di parere concernente l'applicazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, per conoscere se l'indennità di trasferta prevista dalla suindicata norma possa essere corrisposta anche agli impiegati che risiedono nel medesimo centro abitato ove ha sede l'ufficio.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

15 aprile 1980

BOZZELLO VEROLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

a) se trova opportuno che la Direzione generale delle pensioni di guerra non abbia a tutt'oggi disposto la corresponsione dei cumuli di più infermità di guerra della tabella *A*), contemplati dalla tabella *F*) del nuovo testo unico delle pensioni di guerra, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

b) se trova, inoltre, opportuno che tali infermità cumulabili, già riconosciute a vita da decreti ministeriali, registrati dalla Corte dei conti, non possano essere applicate direttamente dagli Uffici provinciali del tesoro in virtù del menzionato decreto n. 915;

c) se non ravvisa l'opportunità di impartire tempestive disposizioni ai dipendenti uffici affinchè i cumuli di dette infermità, concessi agli invalidi di guerra con decorrenza 1° gennaio 1979, siano pagati al più presto, con i relativi arretrati, nelle pensioni di guerra del prossimo mese di gennaio 1980;

d) se non ritiene opportuno sollecitare l'ENPAS centrale ad accelerare i pagamenti dei ratei delle tredicesime mensilità spettanti ai pensionati statali secondo il titolo VII del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, decaduto e poi ripresentato dal Governo.

(4 - 00660)

RISPOSTA. — Il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oltre a realizzare il riassetto normativo della materia, ha previsto miglioramenti economici, a favore dei pensionati di guerra, da attribuirsi, d'ufficio, a cura delle Direzioni provinciali del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1979.

Con circolare n. 381, prot. n. 58718 del 12 marzo 1979, sono state impartite istruzioni alle Direzioni provinciali del tesoro per la corresponsione degli assegni pensionistici di guerra nelle misure previste dalla nuova normativa.

In tale sede è stata tra l'altro disposta la liquidazione d'ufficio degli assegni di cumulo spettanti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni, nelle misure stabilite dalla tabella *F* annessa al succitato testo unico, in luogo di quelli in precedenza fruiti dagli interessati. In detta circolare sono stati precisati, in apposito prospetto, i nuovi importi mensili da corrispondere agli aventi diritto, a titolo di assegno di cumulo, a far tempo dal 1° gennaio 1979.

Le istruzioni di cui sopra hanno trovato applicazione sin dal luglio dello scorso anno.

Per quanto riguarda poi gli invalidi di guerra affetti da cecità, già iscritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera A-*bis*, n. 1, per i quali il testo unico ha previsto il passaggio alla lettera A della predetta tabella *E* nel caso in cui, oltre alla cecità, gli stessi risultino aver riportato, a causa della guerra, altra invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie di pensione, si fa presente che, per ottenere tale più favorevole assegnazione, gli interessati debbono inoltrare, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, apposita istanza da definirsi mediante provvedimento formale emesso dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

In proposito va precisato che, in ordine alla suindicata più favorevole assegnazione, è stato necessario risolvere, in via preliminare, una questione di massima al fine di stabilire se con il passaggio alla lettera A delle superinvalidità dovesse o meno essere mantenuto

l'assegno di cumulo per le invalidità ascrivibili alle prime cinque categorie di pensioni che la legge prescrive debbano coesistere con la perdita della vista.

E ciò nella considerazione che le dette invalidità formano già oggetto di valutazione ai fini del passaggio alla lettera di superinvalidità superiore.

Risolta in senso favorevole la questione di carattere generale da parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, interpellato ai sensi di legge, si è provveduto, sin dal mese di settembre del decorso anno, ad emettere, in ordine alle singole domande, i conseguenti provvedimenti concessivi che, dopo la prescritta approvazione da parte del predetto Comitato, sono stati trasmessi, per l'esecuzione, alle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Tutte le istanze fatte pervenire sino ad ora dagli interessati risultano, salvo casi eccezionali, regolarmente definite.

Per quanto attiene, poi, al pagamento da parte dell'ENPAS dei ratei della tredicesima mensilità sull'indennità di buonuscita, si fa presente che le norme sul computo di detta mensilità nell'indennità di buonuscita, già contenute nel disegno di legge sul riassetto giuridico ed economico dei dipendenti dello Stato in corso di esame al Parlamento, sono state inserite nella legge 20 marzo 1980, n. 75.

L'intervenuta definizione legislativa della questione consentirà ora di emanare il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione dei coefficienti forfettizzati da utilizzare per la determinazione dei contributi occorrenti per la regolarizzazione dei contributi pregressi.

Il predetto strumento è indispensabile per avviare concretamente le operazioni di riliquidazione e di liquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità, operazioni che, per le cessazioni dal servizio già avvenute, devono essere disposte contestualmente alla determinazione dell'importo dei contributi da conguagliare in sede di pagamento dell'indennità spettante.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

12 aprile 1980

BUSSETI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere al fine di evitare il perpetuarsi della gravissima situazione di disagio e di palese sperequazione in cui versano gli operatori agricoli, specie i coltivatori diretti e gli agricoltori del Mezzogiorno, ai quali viene negato il « diritto » di detrarre i pesanti importi dei contributi agricoli unificati ai fini dell'IRPEF, così come previsto dall'articolo 5 della legge n. 114 del 13 aprile 1977.

Va appena rammentato che i contributi agricoli unificati sono veri e propri « oneri previdenziali ed assistenziali », giacchè comprendono ratei per assicurazione malattia, tubercolosi, disoccupazione, ENAOLI, invalidità e vecchiaia, asili nido, cassa integrazione salari, assicurazione infortuni e assegni familiari: quindi essi sono ad ogni « effetto di legge » oneri deducibili ai fini della corretta determinazione dell'imponibile IRPEF.

Non può, pertanto, valere la insulsa obiezione avanzata in alcune sedi poco attente, per vero, ai reali disagi in cui versa l'agricoltura, ancora ingiustamente vessata e discriminata, obiezione secondo la quale i carichi sopraelencati non sarebbero deducibili perchè contemplati in sede di determinazione delle tariffe d'estimo catastale. Va a tal proposito rammentato che quelle tariffe furono definite nel lontano 1938, mentre i contributi unificati furono istituiti due anni dopo, nel 1940, per non dire della successione delle leggi che hanno rincarato lo ammontare dei contributi unificati stessi e che rimontano appena al 1973 (legge n. 852, per il carico dei contributi per l'assicurazione infortuni), al 1972 (legge n. 488, per il carico del contributo per la cassa integrazione salari), al 1957 per l'aggiunta ENAOLI, al 1950 (legge n. 860, per il carico dei contributi per gli asili nido), al 1949 (legge n. 254, per il carico dei contributi per la disoccupazione), eccetera.

(4 - 00307)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Già in passato l'Amministrazione finanziaria aveva maturato sulla questione un

orientamento negativo peraltro confortato da alcune decisioni della Commissione centrale.

Si è ritenuto invero che, stante la determinazione forfettaria e presuntiva del reddito fondiario, quale deriva dall'applicazione degli indici di rivalutazione agli estimi catastali, non è possibile tener conto della effettiva incidenza degli oneri sopraggiunti che debbono ritenersi compensati dall'incremento reale del reddito *de quo*.

Ed è innegabile del resto che in sede di determinazione dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali si tiene conto degli oneri (costi) di volta in volta insorgenti, mediante il calcolo della incidenza media.

Certamente non si ignora che la Corte di cassazione, vigente il precedente ordinamento tributario in materia di imposte dirette, ebbe a riconoscere in una sua sentenza la detraibilità dal reddito dei contributi agricoli unificati, anche in base alla considerazione che gli stessi non sarebbero stati detratti in sede di determinazione delle tariffe d'estimo.

Tale assunto, però, non potè essere condiviso dall'Amministrazione che in coerenza con la propria impostazione, nelle istruzioni di servizio emanate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — a seguito del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 — per la revisione generale degli estimi e per la determinazione delle tariffe di reddito agrario, aveva indicato, tra le poste passive del bilancio delle aziende agrarie, anche i contributi in parola.

Si ritiene che il suesposto orientamento possa valere anche in presenza della nuova disciplina recata dalla riforma tributaria. E comunque sembra inopportuno qualsiasi intervento sulla materia prima di conoscere le conclusioni che, anche al riguardo, formulerà la Commissione di studio incaricata della revisione dei redditi fondiari, tra l'altro oggi certamente sottovalutati.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

15 aprile 1980

CALICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i tempi di erogazione della pensione di guerra al signor Carrieri Pasquale, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 26 maggio 1913 — pos. n. 203597/D — il cui stato di aggravamento è stato riconosciuto, e proposto al Tesoro per gli opportuni adeguamenti, dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Bari in data 7 novembre 1979.

(4 - 00816)

RISPOSTA. — Per poter definire l'istanza con la quale il signor Pasquale Carrieri ha chiesto di conseguire, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, più favorevole trattamento pensionistico, si è reso necessario interpellare la Commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alla interdipendenza tra la gastroduodenite — per la quale il predetto è attualmente titolare di pensione vitalizia di 7ª categoria — e le nuove infermità al medesimo riscontrate negli accertamenti sanitari subiti il 27 novembre 1979 presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Bari.

Si assicura che non appena il suindicato superiore collegio medico, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà formulato, in proposito il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile premura, i conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
TAMBRONI ARMAROLI

29 marzo 1980

CANETTI, MORANDI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Preso atto della convenzione CONI-Ministero siglata il 4 febbraio 1978 per l'incremento dell'attività sportiva nella scuola;

considerato che si tratta di una iniziativa di notevole interesse, che può segnare un'inversione di rotta nei sempre incerti rapporti tra l'insegnamento di educazione fisica e lo sport nella scuola italiana;

valutata l'opportunità di non fermarsi a questo primo passo, ma di proseguire in questa direzione, intensificando i rapporti e le iniziative;

constatato che, per una politica dello sport nella scuola (che concerne soprattutto impianti ed insegnanti), occorrono dati certi di partenza e profonde riforme in diverse direzioni,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritiene necessario:

censire in maniera esatta gli impianti sportivi scolastici (i dati esistenti sono fortemente contraddittori, a seconda delle fonti di informazione), con riferimento all'ubicazione, all'uso, alla tipologia ed alla loro « apertura », nelle ore non scolastiche, in direzione delle società sportive;

modificare i programmi di insegnamento delle scuole elementari e medie inferiori e superiori, dando all'attività motoria ed allo sport maggiore spazio;

presentare al più presto un disegno di legge per la riforma degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), elemento indispensabile per una politica dello sport nella scuola e per realizzare i fini della stessa convenzione ora firmata;

modificare i programmi, finchè resteranno in vita, degli attuali istituti magistrali per quanto concerne l'educazione fisica, considerando che è in questa scuola che si formano gli insegnanti elementari, che dovranno poi operare nella fase più delicata dell'insegnamento delle attività motorie;

introdurre le attività motorie nei programmi delle scuole materne.

(4 - 00779)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero conosce esattamente il numero, la qualità e la collocazione delle palestre e degli impianti sportivi scolastici. Infatti dati di compendio hanno potuto essere dati alla stampa. Per una più minuta e diffusa informazione, è stata avviata la redazione di una pubblicazione statistica commentata, prendendo a riferimento le situazioni per distretto. Salvo inciampi, la pubblicazione dovrebbe essere completata nella primavera-estate di quest'anno.

La diversità dei dati forniti da questo Ministero rispetto a quelli pubblicati dall'ISTAT in occasione dell'ultimo censimento sull'edilizia scolastica, si spiega col fatto che questa Amministrazione fornisce il numero delle opere che tecnicamente sono palestre o impianti sportivi, mentre l'ISTAT censisce qualsiasi punto di servizio nel quale si svolge attività di educazione fisica, e quindi anche i campetti, i cortili e i locali pluriuso con riferimento soprattutto alla scuola materna e alla scuola elementare. A questo riguardo si fa presente che per la scuola elementare l'obbligo della palestra, fino al 1975, era previsto solo per gli edifici aventi più di 13 aule, mentre dal 1975 in poi è previsto per gli edifici che hanno più di 10 aule.

Quanto poi ai criteri di uso da parte della comunità scolastica, questi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, vanno fissati dai consigli scolastici provinciali.

Circa la modifica dei programmi si precisa che per la scuola media ne sono stati approvati dei nuovi con decreto ministeriale 9 febbraio 1979 segnando un netto salto di qualità rispetto a quelli precedenti, mentre per la scuola secondaria superiore è stato costituito un gruppo di lavoro, già operante, per la definizione dei nuovi schemi di programmi che leghino armonicamente con quelli della scuola media e tengano conto in termini aggiornati delle esigenze specifiche del settore (particolare attenzione il gruppo sta portando così alla revisione del programma dell'istituto magistrale, proprio per le considerazioni fatte nell'interrogazione).

Per quanto riguarda infine la riforma degli istituti superiori di educazione fisica si fa presente che questo Ministero sta approfondendo la questione al fine di pervenire alla soluzione auspicata.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

25 marzo 1980

CAZZATO, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come il Ministro intenda accertare i fatti seguenti e quali decisioni intenda prendere in relazione ad essi.

Con il decreto-legge 6 novembre 1979, n. 434, fu stabilito, nell'articolo 4, che « le nomine dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili in via di espletamento ... sono disposte anche in soprannumero previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili ».

Da informazioni ricevute risulta che i Provveditorati inviano le nomine in ruolo ai vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 sulla base di due distinte graduatorie nazionali, l'una maschile e l'altra femminile, dei vincitori di cattedra, non tenendo conto del dettato dell'articolo 4 del decreto-legge sopra citato.

In conseguenza della mancata unificazione delle graduatorie pare ci sia notevole disparità, a danno delle concorrenti donne, tra i punteggi utili, nell'una e nell'altra graduatoria, ad essere considerati vincitori di cattedra, per cui gli ultimi vincitori della graduatoria maschile avrebbero il punteggio di 52,50, mentre le ultime vincitrici della graduatoria femminile avrebbero il punteggio di 54,25. Sembra inoltre che, mantenendo separate le graduatorie, rimangano indebitamente scoperte 217 cattedre riservate per l'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili.

Se le informazioni esposte corrispondono a verità, vi è stata una duplice violazione di legge a danno delle concorrenti incluse nella graduatoria femminile, in quanto non è stato tenuto conto del dettato della cosiddetta legge di parità, e, inoltre, contravvenendo alla norma esplicita sopra indicata, non sono state unificate le graduatorie maschili e femminili in una unica graduatoria di vincitori

(4-00795)

RISPOSTA. — Al riguardo, si deve precisare che le due graduatorie del concorso in questione sono state regolarmente unificate, attraverso un'operazione, che ha comportato la predisposizione di una graduatoria dei vincitori e di una graduatoria di merito.

Nella graduatoria dei vincitori — nella quale sono stati inclusi coloro che, tra prove di esame e titoli, hanno raggiunto un minimo di 70 punti su 100 — si parte dal primo, che ha totalizzato punti 83, 60/100 e si arriva all'ultimo (una donna), che ha conseguito punti 70 su 100.

Nella graduatoria di merito sono stati inseriti coloro che, fra prove di esame e titoli, hanno ottenuto un punteggio compreso tra 69,99/100 e 52,50/100.

Tale unificazione è avvenuta nel pieno rispetto e nella conferma delle posizioni maturate nella primitiva graduatoria, nel senso che tanto i candidati di sesso maschile quanto quelli di sesso femminile hanno conservato, anche nella nuova graduatoria, il punteggio già ritenuto utile al conseguimento della cattedra nella vecchia graduatoria.

In particolare, il punteggio di 54,25 su 100, che aveva dato diritto a coprire la cattedra all'ultima donna inclusa nella primitiva graduatoria, è stato valido ai fini della conservazione del posto nella graduatoria unificata.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

25 marzo 1980

D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene di dover rompere gli indugi sinora dimostrati in materia, predisponendo e portando all'urgente approvazione del Parlamento un proprio disegno di legge per favorire, attraverso un concorso straordinario riservato, la sistemazione in ruolo a tempi brevi dei presidi incaricati degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in possesso di specifici titoli e requisiti, operando sulla scorta delle considerazioni che, nella passa-

ta legislatura, furono alla base del disegno di legge n. 1051.

Atteso:

che le motivazioni che indussero ad assumere quella iniziativa rimangono tuttora interamente valide, accentuandosi, col passare del tempo, l'esigenza della normalizzazione in tali scuole della funzione direttiva, riconosciuta fondamentale solo a parole se se ne consente troppo a lungo e tanto diffusamente l'esercizio in termini di precarietà;

che richieste e sollecitazioni nel senso di cui sopra si sono andate moltiplicando da parte di aggregazioni professionali e di sindacati, formulandosene anche in sede parlamentare ed addirittura in sede di 7ª Commissione del Senato, il che sta a significare quanto avvertito sia il problema e desiderata la soluzione;

che ove si sia creduto di risolverlo, o di manifestarne il desiderio, con l'indizione di un concorso ordinario, alle prime avvisaglie apparso di rilevanti proporzioni, ciò è da giudicare parzialmente positivo perchè per tale via — della cui ineccepibilità formale non si discute — non si va a correggere, almeno per quanto possibile con la necessaria sollecitudine, una situazione che è oggettivamente pregiudizievole per la buona conduzione di un ordine di scuola certamente tra i più tormentati e tra i più abbisognevoli, quindi, di guide pienamente legittimate ad esserlo;

che, in definitiva, disponendosi nei presidi con incarichi pluriennali di un patrimonio di esperienze e di professionalità ampiamente verificato, è diffuso convincimento che debba e possa legittimarsene pienamente la funzione, mediante un concorso per titoli, se del caso integrati da colloquio su tematiche da definire,

l'interrogante, che sottoscrive senza riserve le richiamate richieste e sollecitazioni, nel convincimento della loro fondatezza, si augura di ricevere conseguenti assicurazioni.

(4 - 00520)

RISPOSTA. — Pur comprendendo le ragioni che sono alla base della richiesta non si ritiene, tuttavia, di dover promuovere la iniziativa sollecitata, tenuto conto che la questione ha già formato oggetto di due appositi disegni di legge (e precisamente il n. 67 ed il n. 323, d'iniziativa rispettivamente, del senatore Mazzoli e del senatore Vignola), dei quali, com'è noto, si sta attualmente occupando, in sede deliberante, la 7ª Commissione del Senato.

In tale sede potranno essere, pertanto, adeguatamente valutate le esigenze rappresentate con la collaborazione ovviamente del rappresentante di questo Ministero il quale, nel partecipare ai lavori sinora svolti dalla predetta Commissione, ha anche illustrato alcuni emendamenti, proposti dal Governo al fine di conferire carattere di maggiore organicità ai due disegni di legge in discussione.

Tali emendamenti, così come precisato dal titolare dell'Amministrazione scolastica nella seduta del 19 marzo scorso, prevedono, tra l'altro, criteri diretti, da un lato, a garantire la copertura dei posti disponibili mediante le normali forme di reclutamento e, dall'altro, a dare soluzione al problema degli attuali presidi incaricati, attraverso procedure che non rinuncino del tutto al concorso con prova scritta, sebbene questa sia configurata « con caratteristiche tali da renderla omogenea allo *status* dei candidati ».

I suindicati emendamenti restano, naturalmente, aperti all'apporto delle forze politiche rappresentate nella Commissione, fermo restando che una definitiva posizione sull'intera questione potrà essere assunta, ormai, solo ad opera del nuovo Governo.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

3 aprile 1980

FABBRI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la sollecita immissione in ruolo nella carriera di concetto dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione riconosciuti idonei con concorso interno bandito con decreto ministeriale 15 settembre 1976, ancora oggi inquadrati nei ruoli della carrie-

ra esecutiva, ancorchè svolgano mansioni di concetto.

La decisione sollecitata appare doverosa ed indispensabile se si considera:

a) che il numero degli idonei è di gran lunga inferiore ai posti di segretario vacanti nella carriera di concetto dell'amministrazione scolastica centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione;

b) che, nell'ambito dei Provveditorati agli studi, la quasi totalità degli idonei di cui si è detto svolgono tuttora funzioni proprie della carriera di concetto amministrativa;

c) che, a seguito dell'espletamento del concorso, è indispensabile adottare le conseguenti decisioni, seguendo la stessa prassi già adottata più volte in precedenza.

In particolare, si chiede di conoscere se, in attesa di dar corso all'immissione in ruolo nella carriera di concetto, non si ritenga di astenersi dal bandire nuovi concorsi per la suddetta carriera, almeno fino all'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso bandito con il decreto ministeriale del settembre 1976, bloccando altresì i passaggi automatici a norma dell'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non si ritenga, per il caso in cui non si possa dare soluzione al problema in via amministrativa, di dover inserire una disposizione al riguardo nella normativa prevista dal disegno di legge concernente il nuovo assetto funzionale e retributivo del personale civile e militare.

(4 - 00788)

RISPOSTA. — Si fa presente che le legittime aspettative degli impiegati risultati idonei nel concorso interno per la carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale del 15 settembre 1976, potranno essere soddisfatte solo nella competente sede legislativa.

A tal fine questo Ministero ha già predisposto un idoneo provvedimento, inserendo un apposito emendamento al testo della proposta di legge n. 737 (Camera dei deputati).

La soluzione della questione, e quindi la immissione in ruolo degli interessati nella carriera di concetto, resta pertanto legata ai tempi di approvazione della suindicata proposta di legge; per l'accelerazione di tali tempi saranno, ovviamente, graditi l'apporto e la collaborazione della signoria vostra onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

3 aprile 1980

FABBRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Richiamata la precedente interrogazione con cui si chiedeva di risolvere in modo adeguato e definitivo il problema della direzione del Provveditorato agli studi di Parma, da troppo tempo vacante;

ricordato che il Ministero, rispondendo a tale richiesta, si era impegnato a riconoscere alla sede di Parma carattere prioritario in vista delle assegnazioni da compiere una volta espletati i concorsi;

ricordato, altresì, che recentemente si è provveduto alla nomina del provveditore titolare di Parma nella persona della signora dottoressa Maria Grazia Rossi Valla,

l'interrogante fa presente che, purtroppo, e contrariamente alle vive aspettative determinatesi al momento della nomina, la copertura del posto non ha coinciso con la soluzione dell'annosa questione del Provveditorato di Parma.

Infatti, la titolare, appena nominata, ancorchè per ragioni di cui non si ha motivo di disconoscere l'esistenza, ha immediatamente richiesto un congedo di due mesi per motivi di salute. Nello stesso tempo si è appreso che la titolare, appena nominata, per motivi familiari e di salute non considera la sede di Parma che un soggiorno transitorio, il più breve possibile, aspirando essa ad essere trasferita in sede più vicina alla sua famiglia.

Nel frattempo, sia a causa della lunghissima vacanza, sia avuta presente l'ormai dimostrata impossibilità di normale funzio-

namento del Provveditorato in assenza del titolare, la situazione di precarietà e di crisi è andata via via peggiorando, con pregiudizio crescente per tutto il corpo insegnante e per l'intero mondo della scuola.

Essendo questa, purtroppo, la sconsolante realtà, si chiede se il Ministro non ritenga di dover affrontare finalmente in modo adeguato la questione, assicurando una direzione stabile e sicura, di persona che intenda rimanere a Parma, onde assicurare un periodo di piena funzionalità, evitando così che il sistema scolastico parmense subisca guasti e danni irreparabili.

(4 - 00825)

RISPOSTA. — Come anche la signoria vostra onorevole ha avuto modo di rilevare, questo Ministero ha correttamente mantenuto fede all'impegno a suo tempo assunto, nominando — nel contesto degli ultimi inquadramenti nella qualifica di dirigente superiore — un Provveditore agli studi titolare, presso l'ufficio scolastico provinciale di Parma.

Il fatto, poi, che tale titolare sia momentaneamente assente dall'ufficio, per aver chiesto un congedo per motivi di salute, non può certo costituire oggetto di censura per l'Amministrazione che, in casi del genere, non può ovviamente adottare altri provvedimenti, che non siano quelli connessi con i previsti accertamenti di natura fiscale, peraltro puntualmente disposti.

Premesso, ad ogni modo, che attualmente il suindicato Provveditorato è affidato, a titolo di supplenza, al primo dirigente con funzioni vicarie (il dottor Calogero Pecoraro), si deve far presente che l'assegnazione di sede, già disposta, resta valida a tutti gli effetti e non vi è motivo per cui non debba conseguirne la regolare prestazione di servizio, una volta venuti meno i motivi di salute addotti dall'interessato.

Si deve, d'altra parte, considerare che la vigente normativa non consente discrezioni di sorta, all'atto della promozione a determinate qualifiche, in base all'ipotetico gradimento della sede di servizio ed alla presunta o espressa disponibilità ad occuparla a tempo indeterminato. Non è, in altri termini, possibile subordinare un provvedimento di passaggio al livello di funzione superiore, per l'inquadramento o per vincita di concorso, ad una preventiva manifestazione di gradimento delle sedi disponibili.

L'Amministrazione può bensì adoperarsi a contemperare le irrinunciabili esigenze del servizio con quelle, spesso legittime, degli interessati, e, certamente, non mancherà di farlo anche per quanto attiene al caso del Provveditorato agli studi di Parma.

Stante, tuttavia, il vigente sincronismo tra posti di livello dirigenziale e relativi posti di funzione, nonchè il numero più o meno consistente di vacanze determinate dalle stesse procedure di nomina, non sempre il conseguimento di tale obiettivo appare effettivamente possibile.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

25 marzo 1980

FASSINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la legge 27 dicembre 1977, n. 968, « Princìpi e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », stabilisce, all'articolo 36 (Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie), che concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore ... comunque per non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge (praticamente fino al 31 dicembre 1980);

che, sempre a mente dell'articolo 36, le Regioni, scaduto il triennio di cui sopra, possono trasformare le riserve di caccia di rilevante interesse naturalistico e faunistico in aziende faunistico-venatorie;

che le Regioni avevano l'obbligo di regolamentare tutta la materia entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge dello Stato n. 968 (articolo 34), cioè entro il 19 gennaio 1979;

constatato:

che, abbondantemente trascorso detto termine, risulta, alla data odierna, che solamente cinque regioni si sono date una

legge regionale in funzione della legge di Stato n. 968, e cioè Sardegna, Liguria, Lombardia, Veneto e Molise;

che queste 5 regioni, comunque, non hanno ancora provveduto alla disciplina ed al regolamento delle future aziende faunistico-venatorie, come contemplato all'ultimo comma dell'articolo 36 della legge n. 968;

che anche provvedendovi, eventualmente e tempestivamente, con l'adozione di norme opportune, non esiste ormai più il tempo materiale per organizzare efficacemente istituti alternativi, sia pubblici che privati, come contemplato dall'articolo 6 della più volte citata legge di Stato n. 968;

nel fondato dubbio che, alla data del 31 dicembre 1980, venga automaticamente e repentinamente annullato il cospicuo patrimonio ambientale e faunistico, quale esiste all'interno delle riserve di caccia, patrimonio che, si osserva per inciso, già sembra non venga più incrementato o mantenuto con le necessarie immissioni, proprio per l'incertezza del futuro, con negativi riflessi economici ed occupazionali notevoli,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed indispensabile provvedere con urgenza onde venga prorogato il termine della concessione di riserva di caccia attualmente in atto almeno per un triennio oltre il 31 dicembre 1980.

(4 - 00617)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a conoscenza della situazione prospettata, ha sollecitato le regioni, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, a provvedere al più presto alla emanazione delle leggi regionali che regolino, in modo organico, « tutta » la materia venatoria.

Per quanto riguarda la prospettata opportunità di provvedere a una proroga del termine di concessione delle riserve di caccia, si osserva che una tale proroga potrà essere disposta soltanto con un apposito provvedimento legislativo.

Si assicura, comunque, che questo Ministero, nel termine del 31 dicembre 1980, promuoverà tutte le azioni necessarie affinchè il patrimonio faunistico esistente nelle riserve di caccia non subisca alcun danno per carenza della legislazione regionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

14 aprile 1980

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la guardia di pubblica sicurezza Birini, durante un servizio di scorta ad un furgone postale a Viterbo, nel caricare la vecchia pistola d'ordinanza Beretta calibro 7,65, accidentalmente faceva esplodere un proiettile che lo feriva al ginocchio. Egli è poi stato denunciato al Tribunale militare per violata consegna, avendo usato la pistola in dotazione individuale anzichè la pistola mitragliatrice « M-12 », di cui non conosceva per nulla il funzionamento e l'uso non avendo mai partecipato ad esercitazioni di addestramento con tale arma.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritiene più costruttivo accertare le responsabilità e rimuovere le cause del mancato addestramento del personale di pubblica sicurezza invece di inquisire la guardia ferita.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intende adottare per superare l'inadeguatezza dei regolamenti militari applicati nella polizia e superare le gravi carenze di addestramento del personale di pubblica sicurezza, condizioni indispensabili per attuare lo stesso potenziamento tecnico delle forze di polizia.

(4 - 00387)

RISPOSTA. — Il fatto accaduto all'agente di pubblica sicurezza Maurizio Birini è stato doverosamente riferito dal Comando gruppo guardie di pubblica sicurezza di Viterbo alla Procura militare della Repubblica di Roma, in quanto nella circostanza il medesimo era rimasto ferito da un proiettile esploso dalla pistola d'ordinanza che egli aveva usato nell'espletamento del servizio di scorta ad un furgone postale.

La Magistratura militare, avendo riscontrato che la guardia aveva trasgredito la consegna ricevuta per iscritto, secondo cui

avrebbe dovuto effettuare il servizio suddetto con il mitra « M/12 » e non con la pistola in dotazione Beretta 7,65, ha aperto nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di violata consegna pluriaggravato.

Per quanto concerne l'addestramento dell'agente in questione, il quale — arruolato il 14 aprile 1971, cessato dal servizio a domanda il 3 giugno 1973 e riammesso a sua richiesta il 27 maggio 1975 — ha lasciato il servizio il 6 marzo corrente anno, si fa presente che lo stesso ha effettuato esercitazioni di tiro con pistola e mitra, anche « M/12 », riportando sempre punteggio sufficiente.

Il problema dell'addestramento delle forze di polizia all'uso delle armi e al tiro, attesa la sua rilevanza e delicatezza, è oggetto di attenta cura da parte di questo Ministero non solo presso le scuole di polizia, impartendo agli allievi accurate lezioni teorico-pratiche, ma anche successivamente con periodiche esercitazioni, onde far conseguire al personale la migliore preparazione professionale possibile.

Si soggiunge al riguardo che è in avanzata fase di realizzazione un programma che prevede la costruzione di un congruo numero di poligoni di tiro presso i reparti, ove il personale potrà mantenersi in costante esercizio nell'uso delle armi.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

1° aprile 1980

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) quanti vigili del fuoco volontari sono stati richiamati in servizio temporaneo, in occasione di pubbliche calamità o catastrofi, da quando è entrata in vigore la legge di protezione civile, presso quali reparti e per quanti giorni hanno prestato la loro opera;

2) quanti vigili del fuoco volontari sono stati chiamati in servizio temporaneo per particolari necessità per ogni anno e in quali province hanno prestato servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

(4 - 00573)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dalla signoria vostra onorevole si trasmettono due allegati contenenti rispettivamente i dati relativi al numero dei vigili del fuoco volontari richiamati in servizio temporaneo in occasione di pubbliche calamità o catastrofi, dalla data di entrata in vigore della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile e il numero di quelli richiamati in servizio temporaneo per particolari necessità, distinti per ogni anno e per province, secondo l'articolo 14 della suddetta legge numero 996.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

13 marzo 1980

ALLEGATO *A*

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI IN SERVIZIO TEMPORANEO PER CALAMITÀ PUBBLICHE O CATASTROFI

(legge 8 dicembre 1970, n. 996)

	Numero vigili	*Località d'impiego*	*Tempo d'impiego*
Torino	52	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 28
Alessandria	19	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 315
Asti	8	Comando vigili del fuoco sostituzione personale permanente operante in Friuli	1976-1977 gg. 338
Cuneo	39	Comando vigili del fuoco	1976 gg. 2518
	46	Comando vigili del fuoco sostituzione personale permanente operante in Friuli	1977 gg. 3272
Novara	4	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 58
	1	Valle d'Ossola	1978 gg. 20
Vercelli		nessun richiamo	
Genova	49	Genova	1977-1978 gg. 20
	30	Campoligure	1977 gg. 20
	16	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 20
Imperia	8	Comando vigili del fuoco e distaccamento Sanremo (sostituzione personale permanente operante in Friuli)	1977 gg. 440
La Spezia	15	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 20
Savona	5	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 42
Aosta	1		gg. 41
	1		gg. 12
	2	Zone terremotate Friuli	1976
	2		gg. 11
			gg. 4
Milano	113	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 415
Agrigento	10	Alluvione Trapani	1976 gg. 20
Caltanissetta	7	Comando provinciale per interventi province	1977 gg. 40
	5		gg. 20
Catania		nessun richiamo	
Enna		nessun richiamo	
Messina		nessun richiamo	
Ragusa		nessun richiamo	
Siracusa		nessun richiamo	
Trapani	60	Territorio Trapani	1970-1979 gg. 20
Foggia		nessun richiamo	

(*Segue*: ALLEGATO *A*)

	Numero vigili	*Località d'impiego*	*Tempo d'impiego*
Lecce		nessun richiamo	
Taranto		nessun richiamo	
Matera		nessun richiamo	
Potenza		nessun richiamo	
Reggio Calabria	20	Provincia Reggio Calabria	1980 gg. 20
Cosenza	8	Catanzaro-Reggio Calabria	1973 genn. gg. 216
	17	Cosenza	1973 marzo e aprile gg. 300
	10	Cosenza	1973 ott. gg. 100
Catanzaro	6	Alluvione province Catanzaro	1972-1973 gg. 20
Palermo	41	Alluvione Agrigento	1971 gg. 20
	24	Nubifragio Trapani	1973 gg. 14
	20	Nubifragio Trapani	1973 gg. 15
	16	Nubifragio Trapani	1976 gg. 20
Napoli	23	Zone terremotate Friuli	1977 gg. 3
	2	Incendio Piazza Mercato (Napoli)	1977 gg. 4
Avellino		nessun richiamo	
Benevento		nessun richiamo	
Caserta		nessun richiamo	
Salerno		nessun richiamo	
Campobasso		nessun richiamo	
Isernia		nessun richiamo	
Bari		nessun richiamo	
Brindisi		nessun richiamo	
Terni		nessun richiamo	
Chieti	2	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 120
L'Aquila		nessun richiamo	
Pescara		nessun richiamo	
Teramo		nessun richiamo	
Cagliari	3	Udine	1977 gg. 37
	14	Provincia Cagliari	1978 gg. 10
	3	Olbia (Sassari)	1979 gg. 4
Oristano		nessun richiamo	
Nuoro		nessun richiamo	
Sassari		nessun richiamo	
Pesaro	10	Sisma Ancona	1972 gg. 100
	6	Sisma Friuli	1976 gg. 40
	15	Alluvione Pesaro	1979 gg. 20
Roma	116	Comando provinciale (sostituzione personale permanente impegnato zone terremotate)	1976 gg. 740

(*Segue*: ALLEGATO *A*)

	Numero vigili	*Località d'impiego*	*Tempo d'impiego*
Frosinone		nessun richiamo	
Latina		nessun richiamo	
Rieti		nessun richiamo	
Viterbo		nessun richiamo	
Perugia	13	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 260
	44	Zone terremotate Valnerina	1979 gg. 1.800
	10	Zone terremotate Valnerina	1980 gg. 100
Lucca		nessun richiamo	
Massa Carrara		nessun richiamo	
Pisa		nessun richiamo	
Pistoia	3	Comando provinciale	1976 gg. 140
	9	(sostituzione personale permanente inviato in zone terremotate Friuli)	1977 gg. 20
Siena		nessun richiamo	
Ancona	24		gg. 100
	2		gg. 99
	1		gg. 82
	2		gg. 59
	1	Terremoto di Ancona	1972
	1		gg. 49
	1		gg. 27
	3		gg. 21
			gg. 20
Ascoli Piceno	44	Comando provinciale (terremoto Ascoli Piceno)	1972 gg. 40
Macerata	26		1972 gg. 60
	10		1974 gg. 20
	16		1976 gg. 25
	8		1979 gg. 12
Udine	157	Zone terremotate Friuli	1976-77 gg. 33.545
Verona	6	Zone terremotate Friuli	1976 3 gg. 20
			3 gg. 10
	6	Zone terremotate Friuli	1977 2 gg. 32
			2 gg. 12
			1 gg. 10
			1 gg. 20
Vicenza	21	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 248
Firenze	56	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 920
Arezzo	4	Sede centrale	1973 gg. 20

(*Segue*: ALLEGATO *A*)

	Numero vigili	*Località d'impiego*	*Tempo d'impiego*
	6	Zone terremotate Friuli	1976 (dal 18 maggio 1976 al 6 giugno 1976 e dal 7 giugno 1976 al 26 giugno 1976)
	7	Zone terremotate Friuli	1976 (dal 3 giugno 1976 al 17 giugno 1976)
Grosseto		nessun richiamo	
Livorno		nessun richiamo	
Gorizia	6	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 24
Padova	11	Province Udine e Pordenone	1976 gg. 7 ciascuno
	2	Province Udine e Pordenone	1977 gg. 6 ciascuno
Pordenone	44	Zone terremotate Friuli	1976 (dal 14 maggio 1976 al 15 luglio 1978)
Rovigo	20	Zone terremotate Friuli	1976-1977 gg. 1.292
Treviso	1	Sede centrale vigili del fuoco (sostituzione vigile permanente impegnato zone terremotate Friuli)	1976 (dal 10 novembre 1976 al 12 giugno 1977)
Trieste	17	Zona industriale Trieste (incendio oleodotto SIOT)	1972 gg. 860
	18	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 561
Parma	8	Comando provinciale (sostituzione vigili del fuoco permanenti inviati zone Friuli)	1976 gg. 32-54
	5		1977 gg. 16-50
Piacenza	2	Comando provinciale (sostituzione personale permanente inviato zone terremotate Friuli)	1976 gg. 20
Ravenna	6	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 275
Reggio Emilia	46	Caserma centrale e distaccamento (sostituzione personale inviato in altre località)	1976 gg. 1.230
	11		1976 gg. 370
Venezia	8	Venezia e province (sostituzione personale permanente inviato zone terremotate Friuli)	1976 gg. 132 ciascuno
	12		1976 gg. 19 ciascuno

(*Segue*: ALLEGATO *A*)

	Numero vigili	*Località d'impiego*	*Tempo d'impiego*
Belluno	122	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 897
Bergamo	18	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 36
Brescia	4	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 41
Cremona		nessun richiamo	
Como	8	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 72
Mantova	8	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 20
Pavia	2	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 90
	1	Zone terremotate Friuli	1977 gg. 60
	9	Pavia	1977 gg. 200
	1	Vigevano	1977 gg. 200
	8	Pavia	1978 gg. 60
	1	Vigevano	1978 gg. 60
Sondrio	5	Zone terremotate Friuli	1977 gg. 171
Varese	2	Zone terremotate Friuli	1976 gg. 9
Bologna	5	Comando provinciale Udine (terremoto)	1976 gg. 30
Ferrara		nessun richiamo	
Forlì	16	Comando provinciale (sostituzione vigili del fuoco permanenti inviati zone terremotate Friuli)	1976 gg 20
	8	Comando provinciale (sostituzione vigili del fuoco permanenti inviati zone terremotate Friuli)	1977 gg. 20
Modena	10	Zone terremotate Friuli	1976-1977 gg. 567

ALLEGATO *B*

VV.F. VOLONTARI IN SERVIZIO TEMPORANEO PER PARTICOLARI NECESSITÀ
(Art. 14 legge n. 996 del 1970)

(nel limite massimo di 20 giorni all'anno)

	Anno	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
TORINO	*Numero vigili*	86	263	249	106	55	352	874	656	80
		1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
ALESSANDRIA		18	46	48	46	12	30	31	17	10
		1976	1977	1978	1979					
ASTI		3	8	6	6					
		1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
CUNEO		151	145	156	160	170	155	162	178	153
		1976	1977	1980						
NOVARA		21	13	1						
		1971	1973	1974	1976	1977	1978	1979	1980	
VERCELLI		1	41	49	3	1	13	37	9	
		1973	1976	1977	1978	1979				
GENOVA		69	24	84	12	20				
IMPERIA					nessun richiamo					
		1974	1979							
LA SPEZIA		10	8							
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980		
SAVONA		17	6	35	8	26	36	12		
		1976	1977	1978	1979					
AOSTA		18	7	7	6					
		1977	1978	1979	1980					
MILANO		90	158	158	86					
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980		
BERGAMO		3	3	17	17	2	35	12		
		1976	1977	1978	1979					
BRESCIA		4	3	—	12					

(*Segue*: ALLEGATO *B*)

CREMONA	1971 - 1977		1978	1979						
	—		4	16						
COMO	1970	1971 - 72 - 73		1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	5	—		1	—	46	5	—	6	
MANTOVA	1979									
	20									
PAVIA	1971	1972	1973	1976	1977	1978	1979			
	6	14	5	5	9	9	38			
SONDRIO	1978	1979	1980							
	3	29	12							
VARESE	1976	1977	1979	1980						
	22	4	30	15						
BOLOGNA	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979			
	1	24	26	16	67	15	20			
FERRARA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	11	19	—	12	3	8	39	8	12	
FORLÌ	1971	1972	1973	1974	1977	1978	1979			
	4	1 Uf. + 1	1	1	16	20	16			
MODENA	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	2	—	4	28	11	2	5	10	5	7
PARMA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	2	2	36	53	32	30	26	24	26	
PIACENZA	1973									
	7									
RAVENNA	1971 - 1979									
	34									
REGGIO EMILIA	1977									
	4									
VENEZIA	1978	1979	1980							
	20	20	20							
BELLUNO	1970	1971	1972	1973	1976	1977	1978	1979		
	49	86	136	131	107	48	43	102		

(*Segue*: Allegato *B*)

Gorizia	1976	1977							
	5	5							
Padova	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	17	16	4	7	7	21	10	—	6
Pordenone	1979								
	12								
Rovigo	1973	1974	1975	1976 - 1977		1978	1979		
	16	17	13	20		6	1		
Treviso	1971	1972	1973	1974	1975				
	8	8	8	8	11				
Trieste	1976	1977	1978	1979					
	4	5	4	17					
Udine	1975	1976	1977	1978	1979				
	1	—	1	—	2				
Verona	1977	1978	1979	1980					
	7	1	11	8					
Vicenza	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	19	7	16	22	21	21	5	11	
Firenze	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	27	32	61	48	83	40	61	44	54
Arezzo	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	17	8	22	53	47	26	16	10	7
Grosseto	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	8	1	17	10	6	6	8	7	3
Livorno	1975	1976	1977	1978	1979	Distaccamento Portoferraio			
	8	16	50	39	50				
Lucca	1970 - 1979								
	72 VV.F. (necessità estive giugno-settembre)								
Massa Carrara	1975	1976	1977	1978					
	22	11	14	6					
Pisa	1971	1972	1974	1976	1979				
	9	3	2	1	24				

(*Segue*: ALLEGATO *B*)

PISTOIA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	2	5	4	3	5	8	16	22	8	
SIENA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977			
	12	25	4	25	18	6	2			
ANCONA	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979		
	—	15	56	36	15	2	8	17		
ASCOLI PICENO	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979		
	50	73	78	46	51	23	—	—		
MACERATA	1972	1974	1975	1979						
	6	7	18	16						
PESARO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	10	14	21	38	40	24	10	—	14	
ROMA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	146	114	182	223	123	73	164	245	439	
FROSINONE	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	2	5	4	21	12	9	12	16	—	
LATINA	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979		
	5	3	18	16	8	25	2	12		
RIETI	1979									
	4									
VITERBO	1979									
	8									
PERUGIA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	2	4	2	14	19	—	6	9	27	
TERNI	1979									
	8									
CHIETI	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	—	2	3	7	11	10	6	22	25	2
L'AQUILA	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	7	6	—	7	37	14	4	10	23	10
PESCARA	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	9	1	3	10	11	10	4	8	2	8

(*Segue*: ALLEGATO *B*)

TERAMO	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	—	—	2	10	13	7	1	—	4	22
CAGLIARI	1970	1974	1975	1976	1977	1978	1979			
	12	50	18	25	117	80	35			
ORISTANO	1978	1979								
	2	13								
NUORO	1970	1971	1972	1973	1974	1977	1978			
	23	9	13	5	10	7	6			
SASSARI	1970	1972	1974	1975	1976	1977	1978	1979		
	4	5	13	24	21	74	140	197		
NAPOLI	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	30	185	211	122	184	90	187	140	178	
AVELLINO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	8	44	52	33	32	28	24	12	16	
BENEVENTO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	1	13	2	45	45	156	186	160	—	
	dal 1974 VV.F. distaccamento S. Bartolomeo in Galdo									
CASERTA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	—	—	8	54	40	6	9	1	—	
SALERNO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	27	33	39	68	66	50	39	—	—	
CAMPOBASSO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978		
	4	20	7	43	30	19	20	24		
ISERNIA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
	12	10	5	21	9	24	12	8	8	12
BARI	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	8	27	84	43	28	19	70	8	24	
BRINDISI	1971	1972	1973	1974	1975	1976				
	7+1 Uf.	16+1 Uf.	20+1 Uf.	13+1 Uf.	12+1 Uf.	3+1 Uf.				
	1977	1978	1979							
	—	1 Uf.	1 Uf.							
FOGGIA	1970 - 1979									
	42									

(*Segue*: ALLEGATO *B*)

LECCE	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	13	11	5	30	13	10	10	20	20	
TARANTO	1973									
	4									
MATERA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978		
	15	—	—	14	32	8	12	16		
POTENZA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978		
	9	6	10	15	23	29	18	4		
REGGIO CALABRIA	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1977	1978	1979	
	106	31	39	30	77	30	93	70	82	
CATANZARO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
	2	18	13	50	41	68	84	12	37	12
PALERMO	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	66	60	112	160	113	157	131	94	129	
COSENZA	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	
	10	25	28	35	33	32	15	16	32	
AGRIGENTO	1971	1974	1975	1976	1977					
	10	24	18	20	16					
CALTANISSETTA	1977									
	6 (approvvigionamenti idrici Caltanissetta)									
CATANIA	1974	1975	1976	1977	1978	1979				
	26	18	53	53	61	80				
ENNA	1971	1972	1977	1979						
	22	5	10	16						
MESSINA	1970	1971	1972	1974	1975	1979				
	9	31	14	18	10	13				
RAGUSA	4									
SIRACUSA	1972	1974	1975	1978	1979					
	3	1 Uf.	1 Uf.+4	1 Uf.+5	40					
TRAPANI	1970 - 1979									
	349									

FORNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione organizzativa della Direzione provinciale del tesoro di Como.

Di fronte all'aumento del carico di lavoro, a seguito anche del decentramento dello svolgimento di alcune pratiche alle Direzioni provinciali, l'organico si rivela insufficiente. Esso, infatti, risulta così composto: 23 impiegati di ruolo, 2 dei quali saranno collocati a riposo nel maggio 1980, 3 impiegati distaccati dal Provveditorato agli studi di Como, 1 impiegato distaccato da un ente soppresso e 12 impiegati precari assunti con la legge n. 285.

È evidente che, nonostante l'impegno dei dipendenti, le pratiche non possono essere portate a termine in tempi brevi. I ritardi hanno creato e continuano a creare numerosi disagi agli utenti, e in particolare ai pensionati, che hanno manifestato più volte il loro giustificato malcontento.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per coprire urgentemente i posti giuridicamente vacanti a seguito degli avvenuti collocamenti a riposo e dei trasferimenti, nonchè per adeguare l'organico alle reali necessità dell'Ufficio.

Si sottolinea l'urgenza dell'intervento dal momento che l'agitazione del personale — che non svolgerà più dal 10 febbraio 1980 funzioni per le quali non è tenuto dallo stato giuridico in vigore — è destinata ad accrescere i disagi degli utenti.

(4 - 00809)

RISPOSTA. — Al riguardo devesi far presente che, in via di massima, la situazione della sede di Como non è dissimile da quella delle altre Direzioni provinciali del Tesoro, in quanto comuni sono le cause essenzialmente identificabili nel concorso di due fattori: per un verso, il carico del lavoro è progressivamente aumentato per effetto delle numerosissime incombenze attribuite alle predette Direzioni provinciali a seguito del decentramento di funzioni e dell'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente, per altro verso, l'organico si è depauperato per effetto del massiccio esodo di impiegati, che si sono valsi dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e della legge n. 336/1970. È da evidenziare che a seguito di detto esodo l'organico di tuti gli Uffici periferici del Tesoro è diminuito di n. 1782 elementi e non si è reso possibile procedere alla copertura dei posti resisi vacanti.

Il Tesoro si è naturalmente dato carico del problema ed ha intrapreso le iniziative rientranti nelle sue possibilità per una concreta soluzione.

In particolare, con riguardo all'organizzazione dei servizi, si ritiene che la situazione possa già migliorare entro breve tempo perchè la Direzione generale del Tesoro ha in corso di attuazione il progetto di meccanizzazione decentrata dei servizi d'istituto, la cui realizzazione prevede, tra l'altro, l'installazione, presso tutte le Direzioni provinciali del Tesoro, di « minicomputers » capaci di gestire un archivio locale delle partite in carico e di provvedere automaticamente alle elaborazioni riguardanti provvedimenti che interessano i singoli amministrati, cui potranno essere fornite, in tempo reale, tutte le informazioni richieste, rilevandole direttamente dai video dislocati presso gli sportelli e dai tabulati prodotti dalle coesistenti stampanti.

Nel mese di ottobre dello scorso anno preso la Direzione provinciale del Tesoro di Como è stato installato e reso funzionante un mini elaboratore « Olivetti TC 800 », il cui impiego sta consentendo un celere smaltimento delle pratiche arretrate concernenti pagamenti di pensioni a favore degli amministrati.

Per quanto riguarda poi l'adeguamento dell'organico della citata Direzione provinciale del Tesoro alle reali necessità si rende noto che in sede di assunzione dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977 sono stati assegnati a detto Ufficio n. 12 elementi, attualmente impegnati nella frequenza dell'apposito corso di formazione.

Si aggiunge che altri elementi potranno essere assegnati alla sede di Como dopo l'espletamento dei concorsi a 100 posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva e a 50 posti di commesso nel ruolo

della cariera ausiliaria delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Questa Amministrazione, infine, allo scopo di far fronte alle pressanti e crescenti esigenze dei servizi ha avanzato alla Presidenza del Consiglio — Ufficio del Ministro per la funzione pubblica — richiesta di autorizzazione per bandire altri concorsi di ammissione nel ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle Direzioni provinciali del Tesoro.

Si ritiene che l'espletamento dei cennati concorsi, la prevedibile stabilizzazione dei giovani, assunti in base alla legge n. 285 del 1977, nel posto di lavoro ed una più progredita fase del progetto di meccanizzazione dovrebbero consentire un miglioramento nella situazione generale di tutti i dipendenti Uffici periferici e, quindi, anche della Direzione provinciale del Tesoro di Como.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

25 marzo 1980

MALAGODI, FASSINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In relazione alla notizia della devastazione della sede diplomatica francese in Libia, che segue di pochi giorni l'infiltrazione di forze filo-libiche che ha, tra l'altro, costretto il Governo tunisino a richiedere un aiuto logistico di militari francesi per bloccare sul nascere altre possibili più vaste operazioni, gli interroganti:

preoccupati per la tensione che si va creando tra la Tunisia e la Libia, la quale sembra seguire nei suoi movimenti una strategia destabilizzante nella zona non del tutto estranea alle recrudescenze dell'espansionismo sovietico in atto, e per il diffondersi sempre più frequente, in Libia ed altrove, della violazione delle sedi diplomatiche in spregio dei più elementari princìpi di diritto internazionale;

considerato che in questa occasione è stata violata la sede diplomatica di uno Stato comunitario e che all'Italia, per questo periodo, è affidata la presidenza di turno della Comunità,

chiedono di conoscere se il Ministro abbia adottato o intenda adottare iniziative diplomatiche a nome delle comunità presso il Governo libico, volte ad una maggiore protezione delle sedi diplomatiche comunitarie e di tutti gli altri Paesi.

(4 - 00787)

RISPOSTA. — I recenti avvenimenti in Tunisia e l'incendio della sede diplomatica francese a Tripoli hanno effettivamente destato profonda preoccupazione per la situazione di conflittualità determinatasi in una zona a noi così vicina e per i negativi riflessi che tali avvenimenti possono avere sulla stabilità politica e sociale della regione mediterranea alla quale il nostro Paese è sommamente interessato.

La politica del Governo italiano è sempre stata guidata dal desiderio di contribuire a garantire la sicurezza e la pace in tale area; la situazione, anche a seguito degli sforzi di mediazione della Lega araba, sembra ora avviarsi ad una maggiore normalità.

In tale contesto posso assicurare che il Governo continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi nell'area anche in relazione al problema specifico segnalato da lei e cioè il doveroso rispetto delle sedi diplomatiche straniere da parte di tutti i Paesi dell'area.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SANTUZ

18 marzo 1980

MARAVALLE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità quanto riportato dal giornale « Il Messaggero » di domenica 3 giugno 1979 in « Cronaca dell'Umbria », concernente l'arresto del signor Bruno Trivelli ad opera di un vice questore.

Per sapere, inoltre, se non si ritengano eccessivi i metodi usati dal vice questore per ricondurre alla ragione il signor Bruno Trivelli.

(4 - 00053)

RISPOSTA. — Il 1° giugno 1979, verso le ore 18,45 a Terni, in piazza della Repubblica, dove era in programma un comizio del MSI-DN, personale della pubblica sicurezza in servizio di vigilanza doveva intervenire per allontanare un individuo che, in evidente stato di ubriachezza, salito sul palco degli

oratori, dava luogo a manifestazioni di intemperanza, richiamando sul posto numerosi passanti ed impedendo, con il suo comportamento, l'installazione degli altoparlanti e l'allestimento del palco stesso.

Il suddetto, tale Bruno Trivelli, invitato ripetutamente ad abbandonare il palco, non vi aderiva continuando nel suo comportamento intemperante, tanto da costringere i responsabili dell'ordine ad usare la forza per farlo scendere dal palco e salire a bordo di un mezzo della polizia. In conseguenza veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale ed ubriachezza.

Il Trivelli risultava, peraltro, ricercato perchè colpito da un ordine di carcerazione, dovendo scontare 9 giorni di arresto a seguito di condanna della Pretura di Terni per ubriachezza.

Si fa presente, inoltre, che il Tribunale civile e penale di Terni, con sentenza in data 16 novembre 1979, ha condannato il predetto a 6 mesi di reclusione ed all'ammenda di lire ottantamila per i menzionati motivi, ordinando, altresì, che egli sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

1° aprile 1980

MARAVALLE. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — In merito alle notizie apparse sulla stampa, e riportate dai notiziari RAI, concernenti l'interesse della magistratura su presunti illeciti commessi dai funzionari dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto, l'interrogante chiede di conoscere:

se i funzionari di detto ufficio distrettuale hanno operato secondo i disposti ministeriali ed in conformità alla legislazione vigente;

quali provvedimenti si intendono prendere per superare le eventuali carenze o manchevolezze manifestatesi.

(4 - 00351)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dell'altro Ministro interrogato.

La vicenda a cui si riferisce la signoria vostra onorevole ha riguardato il Direttore *pro-tempore* dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orvieto signor Giacomo Currao ed un funzionario del medesimo Ufficio signor Sergio Pepe.

Al riguardo si precisa che il Pretore di Orvieto con sentenza istruttoria ha dichiarato non doversi procedere a carico del signor Currao per il reato ascrittogli (articolo 328 codice penale) perchè il fatto non sussiste.

Ha dichiarato, altresì, estinti per prescrizione i reati di cui agli articoli 323, 347 e 61, nn. 2 e 9, del codice penale ascritti al signor Pepe e non doversi procedere per insufficienza di prove a carico dello stesso per il reato di cui agli articoli 81, capoverso e 323 del codice penale.

Il signor Pepe da parte sua ha impugnato la predetta sentenza.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

15 aprile 1980

MEZZAPESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie sulla situazione creatasi nella scuola media « Orazio Palumbo » di Trani (Bari), dove il 29 febbraio 1980 c'è stato uno sciopero d'istituto, proclamato dalle segreterie provinciali dei sindacati scuola CGIL, CISL e UIL, « per denunziare — come si legge in un comunicato delle stesse segreterie dato alla stampa — l'inerzia del provveditore agli studi di Bari e del Ministro della pubblica istruzione a prendere provvedimenti che possano sbloccare la situazione di disagio in cui versa la media Palumbo ».

Tale azione è diretta contro l'attuale dirigente della scuola, il preside, professor Del Vecchio, accusato di atteggiamento provocatorio e prevaricatore.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministero ha svolto le opportune indagini in merito all'incresciosa situazione e se e quali provvedimenti intende prendere per riportare la normalità nella scuola in questione, nel rispetto della dignità di ciascuno.

(4 - 00871)

RISPOSTA. — La situazione di disagio creatasi nella scuola media « Palumbo » di Bari era ben nota a questa Amministrazione che, al fine di avere ulteriori validi elementi di giudizio, dispose un'apposita ispezione.

Poichè dalla relazione conclusiva sono emersi alcuni fatti gravi, l'Amministrazione, in data 20 dicembre 1979, ha instaurato a carico del preside un procedimento disciplinare ed ha provveduto, contemporaneamente, a trasmettere i relativi atti alla Procura della Repubblica di Trani da cui si attendono ancora notizie.

Non si può, ovviamente, anticipare, sul piano disciplinare, la natura del provvedimento che potrà essere adottato nei confronti del professor Del Vecchio in quanto il procedimento è ancora in fase istruttoria.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

25 marzo 1980

MINEO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia pubblicata dalla rivista « Air Press » del 22 settembre 1979, secondo la quale sugli aeromobili della compagnia di bandiera e su quelli delle altre compagnie italiane, che effettuano i collegamenti tra i vari aeroporti nazionali, non si è potuto procedere all'installazione del sistema di allarme audiovisivo per anomalo avvicinamento al terreno, denominato GPW (*ground proximity warning*), per l'opposizione manifestata dalle organizzazioni sindacali che raggruppano i piloti, le quali hanno visto, nell'adozione di tale apparecchiatura di controllo e di rilevamento di eventuali errori di manovra o di rotta, una ingerenza nella condotta dei lavoratori (i piloti) e perciò in contrasto con l'articolo 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970;

se risponde, altresì, al vero che tale apparecchiatura sia stata, per un certo tempo, provata su aerei della compagnia di bandiera adibiti ai voli nazionali;

se gli aerei adibiti ai voli internazionali ne siano dotati, visto che, come riporta l'« Air Press », la maggior parte delle compagnie aeree l'hanno adottata e che negli USA è obbligatoria sin dal 1977;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare in merito per correggere questa carenza di strumentazione e rendere più completa la sicurezza dei voli.

(4 - 00608)

RISPOSTA. — L'installazione del GPWS (sistema di allarme per la vicinanza del suolo) a bordo dei velivoli, dal punto di vista teorico, non può che essere visto con interesse per quanto di positivo ne può derivare in termini di sicurezza del volo e di aiuto alla navigazione.

A fronte dei vantaggi teorici vi sono alcune considerazioni che contraddicono l'ottimistica valutazione del sistema.

L'applicazione di tale sistema non comporta elementi di aiuto alla navigazione che non siano già forniti dalle apparecchiature di bordo tradizionali.

Il sistema, inoltre, non possiede la capacità di evidenziare utilmente l'eventuale esistenza di alcune situazioni critiche irreversibili.

La maturazione tecnica degli apparati attualmente messi a disposizione dall'industria non è tale da poter loro assegnare un grado di affidabilità compatibile con le finalità degli stessi.

Il sistema fornisce allarmi di tipi visivo e/o acustico durante il decollo, l'avvicinamento, l'atterraggio e la riattaccata. È attivo solo tra 50 e 2.500 ft. (piedi) misurati dal radioaltimetro.

Nel 1977, in sede ATLAS (Associazione di Compagnie aeree composte da: Air France, Iberia, Lufthansa, Alitalia e Sabena), fu iniziato un programma di sperimentazione del GPWA, con l'installazione dell'apparecchiatura su un numero limitato di velivoli.

Dai primi risultati emerse che la « reliability del TRT computer » (affidabilità del sistema di elaborazione) era accettabile, ma sfortunatamente venivano dati dei falsi allarmi indotti da scarsa « reliability del peripheral sistems monitoring » (affidabilità del sistema periferico di controllo).

Il periodo di valutazione risultò comunque troppo corto per ottenere una casistica accettabile e si decise di prolungare il periodo di valutazione.

La posizione assunta dall'Italia all'epoca, nei riguardi della proposta dell'emendamento 12, Annesso 6, parte 1ª, alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1979 relativa all'Aviazione civile internazionale (OACI), alla luce di quanto sopra, fu critica.

L'emendamento è stato attualmente inserito nel predetto Annesso 6 che riguarda l'utilizzazione degli aeromobili dal punto di vista tecnico.

Tale emendamento prevede che gli aeroplani con motore a turbina, di peso massimo, certificato al decollo, superiore a chilogrammi 15.000, o autorizzati a trasportare più di 30 passeggeri, con certificato di navigabilità rilasciato a partire dal 1° luglio 1979, debbono essere dotati di GPWS, mentre gli aeromobili con certificato di navigabilità rilasciato prima del 1° luglio 1979 potranno avere la dotazione del GPWS, a livello di « raccomandazione ».

La posizione dell'Italia nei riguardi di tale emendamento fu quella di ritenere opportuna in entrambi i casi l'applicazione di tale sistema a livello di « raccomandazione » per quattro ordini di motivi:

stante il grado di maturazione tecnica degli apparati disponibili, era prematuro stabilire l'obbligatorietà dell'installazione. Infatti, per la rapida evoluzione tecnica del settore, una operazione di tal genere, onerosa dal punto di vista economico, sarebbe divenuta in brevissimo tempo superata;

il sistema GPWS ha solo la funzione di effettuare un « cross check » (controllo incrociato) delle funzioni adempiute dalle apparecchiature di bordo tradizionali. Pertanto, non è giustificata l'applicazione obbligatoria di un sistema che non è perfettamente rispondente alle finalità prefissate e che non fornisce elementi di aiuto alla navigazione che non siano già forniti dalle apparecchiature di bordo tradizionali;

la valutazione del sistema, effettuata all'epoca in sede ATLAS, non aveva fornito risultati del tutto soddisfacenti;

in termini di sicurezza del volo non ha senso rendere obbligatoria l'applicazione del sistema solo su velivoli il cui certificato di navigabilità è stato rilasciato dopo una certa data.

Si assicura che allo stato attuale la Direzione generale dell'aviazione civile di questo Ministero continua a seguire l'evoluzione del problema, con interesse, con la prospettiva di considerare l'applicazione del GPWS obbligatoria, indipendentemente dalla data di certificazione, qualora la « seconda generazione » di tale sistema risultasse perfettamente rispondente all'impiego per il quale è previsto.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

12 aprile 1980

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni della mancanza di manutenzione delle vetture-letto impegnate nei percorsi Roma-Reggio Calabria, che disincentivano in maniera massiccia la propensione dei viaggiatori all'utilizzazione di questo mezzo di trasporto. (4 - 00752)

RISPOSTA. — Il parco delle carrozze letto con cui sono svolti i servizi interni FS è costituito, attualmente, da 153 unità delle quali 25 di più recente costruzione di proprietà FS e le rimanenti noleggiate dalla Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo (CICLT).

Di queste ultime 30 hanno meno di venti anni di età, 66 età variabile fra i 20 ed i 30 anni e 32 hanno superato 30 anni di età.

Inoltre il contratto in vigore con la CICLT prevede:

la manutenzione a sua cura delle dette carrozze;

la possibilità di restituire alla Compagnia stessa quelle carrozze aventi più di 30 anni di età mano a mano che le FS immettano nel parco carrozze proprie (di nuova costruzione).

A tale ultimo fine le FS hanno già commissionato alla industria nazionale — in conto finanziamento integrativo di cui alla legge 18 agosto 1979, n. 503 — 56 nuove vetture (36 del tipo MU e 20 del tipo T2S) con previsione della loro disponibilità a partire dal mese di giugno 1981.

Comunque l'Azienda controlla sempre che gli interventi operativi di manutenzione vengano realizzati secondo le scadenze ed

i programmi stabiliti in modo da assicurare il maggior conforto possibile compatibilmente con le caratteristiche strutturali delle carrozze.

Per quanto concerne la relazione Roma-Reggio Calabria si fa presente che questa è servita, di turno, da due carrozze tipo Y delle quali è prevista la restituzione alla CICLT non appena sarà possibile disporre delle nuove carrozze già in costruzione.

Circa la denunciata disincentivazione nell'utilizzazione delle carrozze letto sul percorso in esame, si fa presente che la frequentazione è risultata dal gennaio al novembre 1979 pari al 73,6 per cento, per nulla lontana dalla media del 79,2 per cento di frequentazione nell'intera rete ferroviaria italiana.

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

12 aprile 1980

PARRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 il ruolo degli ispettori scolastici è stato soppresso ed è stato istituito quello degli ispettori tecnici periferici;

che per tale ragione gli ispettori stessi non possono essere contemplati nell'ambito dell'organizzazione scolastica metropolitana, nè in quella dell'organizzazione italiana all'estero;

che meno che mai un ispettorato dovrebbe poter svolgere compiti di coordinamento fra vari consolati nell'ambito di uno stesso Paese, atteso che i consolati all'estero fungono da Provveditorati agli studi,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quanti siano gli ispettori scolastici tuttora in servizio presso le nostre ambasciate all'estero;

2) se il Ministro non ritenga tale fatto uno spreco di mezzi e di energie, oltre che un'evidente violazione della legge;

3) se non condivida l'opinione che eventuali esigenze di riordinamento del servizio coordinativo ed ispettivo all'estero dovrebbero venire soddisfatte con un apposito provvedimento legislativo. (4 - 00851)

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni, già svolte dagli ex ispettori scolastici, sono in atto espletate, com'è noto alla signoria vostra onorevole, dagli appartenenti al nuovo ruolo degli ispettori tecnici periferici.

Di conseguenza, nell'ambito dell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, gli ispettori scolastici, fin dal 1974, non sono più contemplati in quanto tali; analogamente avviene per il personale all'estero, per il quale le norme che disciplinano l'utilizzazione degli ex ispettori scolastici si applicano ora agli ispettori tecnici periferici non essendoci stata alcuna abrogazione espressa e non essendovi motivi tali da far pensare ad una loro abrogazione tacita.

Per quanto concerne, ad ogni modo, le richieste specifiche della signoria vostra onorevole, mentre si informa che il numero degli ispettori attualmente all'estero è di cinque unità, di cui due in fase di rientro, si fa presente che ulteriori notizie in merito all'aspetto funzionale-organizzativo, in materia di coordinamento dei servizi ispettivi all'estero, potranno essere più opportunamente fornite dal Ministero per gli affari esteri, cui è devoluta la relativa competenza.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

3 aprile 1980

PINTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per regolamentare in modo più razionale il pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva.

Le dichiarazioni presentate attraverso le varie associazioni autorizzate hanno creato una condizione di confusionismo o, peggio ancora, di clientelismo, perchè ogni associazione, sulla base del peso politico dei dirigenti, cerca di ottenere il pagamento qualche giorno prima per dimostrazione della propria attività.

L'interrogante ritiene, invece, che il pagamento, agli aventi diritto, dell'integrazio-

ne del prezzo dell'olio d'oliva debba essere fatto in epoca uguale per tutti.

(4 - 00668)

RISPOSTA. — I criteri e le modalità che disciplinano il pagamento dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva sono stabiliti da apposita regolamentazione comunitaria.

Per la campagna in corso (1979-80) le disposizioni che regolano la concessione di detto aiuto prevedono la presentazione, da parte delle associazioni dei produttori, di una domanda unica al mese per tutti quei soci per i quali sia stata accertata la ultimazione delle operazioni di disoleazione delle proprie olive e nei cui confronti sia stato eseguito il controllo prescritto dai regolamenti comunitari n. 2753/78 e n. 2378/79.

Non può esserci, pertanto, alcuna confusione in ordine a precise regole che ciascuna organizzazione riconosciuta deve rispettare per dimostrare il giusto titolo alla riscossione dell'aiuto alla produzione.

Inoltre, allo scopo di assicurare la massima linearità e regolarità nelle operazioni di pagamento, con apposita circolare ministeriale, è stato disposto che le organizzazioni presentino via via le domande uniche, al verificarsi dei prescritti adempimenti (molitura delle olive e controlli), adempimenti che non possono non essere frazionati nel tempo.

Ove si volesse effettuare i pagamenti in una stessa epoca per tutti i produttori, occorrerebbe attendere che tutte le domande di aiuto siano state verificate e controllate, con i conseguenti notevoli ritardi nei pagamenti stessi, dato che i produttori olivicoli italiani superano il milione di unità e che non è, quindi, pensabile espletare contemporaneamente tali verifiche e controlli.

Da parte dell'AIMA, comunque, viene attuato ogni possibile accorgimento perchè i pagamenti dell'aiuto siano tempestivamente effettuati a mano a mano che, da parte delle Associazioni nazionali dei produttori olivicoli riconosciute, pervengono le note riepilogative, compilate meccanograficamente, delle domande verificate e controllate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

14 aprile 1980

PISTOLESE, FILETTI, RASTRELLI, MITROTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato:

che in molte regioni meridionali vengono segnalate concrete difficoltà per il pagamento delle integrazioni del grano e dell'olio;

che gli interessati non riescono ad ottenere il relativo modulario se non attraverso le organizzazioni sindacali che si ritengono abilitate alla trattazione delle pratiche per accelerarne l'istruttoria ed il relativo pagamento;

che gli interessati sono anche, molte volte, costretti a versare eventuali percentuali a favore delle organizzazioni, o di chi per esse, in relazione all'entità delle somme riscosse,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quanto ci sia di vero in tale uso invalso in varie regioni meridionali;

se e quali iniziative intenda assumere il Ministero per stroncare tale sistema e per ridare all'imprenditore agricolo la certezza di poter riscuotere detti contributi in piena libertà e senza essere costretto a subire l'intervento di organismi o di persone che ritengono di avere il monopolio in tale importante settore;

le ragioni di così lunghi ritardi nel pagamento di tali integrazioni, con evidente pregiudizio per gli imprenditori agricoli che riescono a realizzare le integrazioni stesse, a volte, con anni di ritardo ed in moneta svalutata e senza interessi.

(4 - 00768)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i ritardi nel pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro, la tempestività dei pagamenti stessi ha rappresentato un problema che il Ministero si è sempre preoccupato di risolvere compatibilmente con le esigenze di istruttoria e di controllo stabiliti dalla regolamentazione comunitaria e con le garanzie previste dalla legislazione nazionale sulla contabilità generale dello Stato.

Anche l'affidamento, agli organismi professionali riconosciuti dallo Stato, della stampa dei moduli (per il solo grano duro, in quanto per l'olio di oliva l'AIMA vi ha già

provveduto direttamente) deve essere visto nel quadro degli sforzi della Pubblica amministrazione, intesi a rendere sempre più celere il pagamento delle integrazioni di prezzo per questi due prodotti, considerata l'organizzazione decentrata e capillare degli anzidetti organismi.

Peraltro, la nuova disciplina comunitaria, introdotta a partire dalla decorsa campagna nel settore dell'olio di oliva a seguito dell'azione svolta dalla nostra delegazione presso la Comunità, ha previsto il pagamento anticipato della integrazione di prezzo nella misura del 70 per cento dell'importo richiesto, subito dopo la presentazione delle domande da parte delle Associazioni dei produttori riconosciute.

Anche per il grano duro non si verificano più ritardi come per il passato, e ciò dopo la modifica apportata alla relativa regolamentazione comunitaria, che prevede il pagamento dell'aiuto in misura forfettaria, in base alla superficie dei terreni investiti a tale coltura.

Per lo svolgimento di tutti i compiti che la regolamentazione comunitaria ha affidato alle Associazioni di produttori riconosciute, la Comunità ha stabilito contributi che debbono essere versati sotto forma di trattenuta sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori.

Null'altro, ovviamente, deve essere trattenuto, neppure per la fornitura dei moduli, la cui stampa, per l'olio di oliva, è fatta, come si è accennato, direttamente dall'AIMA, mentre, per il grano duro, la relativa spesa viene rimborsata alle Associazioni.

In ogni caso, comunque, il Ministero, consapevole degli inconvenienti che si sarebbero potuti verificare nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, ha impartito precise disposizioni all'AIMA, intese ad evitare ogni possibile irregolarità o abuso.

In ottemperanza a tali disposizioni, l'AIMA ha, a sua volta, diramato istruzioni telegrafiche alle Associazioni nazionali dei produttori riconosciute, prescrivendo che gli assegni, non trasferibili, emessi a favore dei produttori associati, vengano spediti all'indirizzo dei beneficiari, con tassa a carico di questi ultimi, in conformità di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1973, numero 562.

È stato anche tassativamente escluso che l'indirizzo del beneficiario possa coincidere con la sede di organizzazioni sindacali, patronati, enti e studi vari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

14 aprile 1980

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premessa l'esperienza positiva nell'economia locale, e nella stessa economia nazionale, delle Casse rurali ed artigiane, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quante domande di autorizzazione all'apertura di Casse rurali ed artigiane, classificate per regioni e per province, sono pendenti presso gli organi competenti;

b) quali sono i motivi per i quali dette domande non vengono accolte, nonostante la loro specificità nell'esercizio del credito e nella funzione sociale della cooperazione;

c) quali direttive il Ministro intende impartire agli organi competenti per agevolare la diffusione e lo sviluppo della cooperazione di credito, anche in armonia con le ripetute promesse di incentivazione dell'artigianato e dell'agricoltura.

(4 - 00715)

RISPOSTA. — Si risponde sulla base degli elementi informativi forniti dalla Banca d'Italia.

È da premettere che la Banca d'Italia, in sede di valutazione delle istanze di costituzione di nuove Casse rurali ed artigiane, tiene conto, oltre che della loro conformità alle vigenti prescrizioni di legge, anche delle direttive impartite in materia dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 14 maggio 1971 e del 4 giugno 1976.

Nella prima di tali riunioni il Comitato del credito, nel rimuovere limitatamente alle Casse rurali ed artigiane la sospensiva generale stabilita nel 1966 alla costituzione di nuove aziende di credito, fissò alcuni requisiti oggettivi tra i quali:

la non bancabilità dei comuni interessati alle richieste di insediamento;

il sussistere di caratteristiche economiche e demografiche tali da consentire nell'area economica interessata il proficuo inserimento di un'azienda di nuova costituzione;

la congruità del capitale sociale, dando mandato alla Banca d'Italia — indipendentemente dai minimi fissati dall'articolo 7 del vigente Testo Unico — di stabilire l'entità del capitale minimo ritenuto indispensabile a garantire il proficuo avviamento dell'attività di aziende della specie.

Nella riunione del 1976 il Comitato — ampliando ulteriormente le possibilità previste con la deliberazione del 1971 — decise poi di consentire la costituzione di nuove rurali anche in piccoli comuni, aventi non più di 20.000 abitanti, già serviti bancariamente, purchè i nuovi enti creditizi avessero sede in frazioni sprovviste di sportelli e distanti dal capoluogo comunale almeno 5 Km. Nella circostanza il Comitato raccomandò peraltro di evitare la costituzione delle ripetute aziende in frazioni di comuni nei quali operasse un'altra Cassa rurale.

In conformità di tali direttive la Banca d'Italia negli anni settanta ha autorizzato la costituzione nel territorio nazionale, con esclusione delle Regioni a statuto speciale, di n. 24 Casse rurali (n. 1 nel 1972 - n. 3 nel 1973 - n. 3 nel 1974 - n. 3 nel 1975 - n. 2 nel 1976 - n. 4 nel 1977 - n. 5 nel 1978 e n. 3 nel 1979).

Nel decennio considerato il peso relativo delle Casse rurali ed artigiane sul totale delle aziende di credito in esercizio è passato dal 59,8 al 60,6 per cento, mentre l'incidenza degli sportelli appartenenti ad aziende della stessa categoria si è accresciuta dal 7,6 all'8,1 per cento, con un incremento che è secondo solo a quello delle banche popolari.

Le istanze di costituzione di Casse rurali ed artigiane avanzate dal 1977 al gennaio 1980 hanno avuto l'esito che di seguito si specifica:

Anno 1977

Istanze avanzate n. 28 di cui:

1 accolta;

4 archiviate per mancato adeguamento del capitale da parte dei promotori;

1 archiviata per disinteresse dei promotori;

5 respinte perchè in contrasto con la delibera del Comitato del credito del 1971;

5 respinte perchè in contrasto con la delibera del Comitato del credito del 1976;

11 respinte perchè le caratteristiche delle aree di mercato interessate non apparivano tali da consentire il proficuo inserimento di enti creditizi di nuova costituzione;

di una è stato avviato l'*iter* costitutivo.

Anno 1978

Istanze avanzate n. 10 di cui:

1 archiviata per mancato adeguamento del capitale da parte dei promotori;

2 respinte perchè in contrasto con la delibera del Comitato del credito del 1971;

3 respinte perchè in contrasto con la delibera del Comitato del credito del 1976;

3 respinte perchè le caratteristiche delle aree di mercato interessate non apparivano tali da consentire il proficuo inserimento di enti creditizi di nuova costituzione;

di una è stato avviato l'*iter* costitutivo.

Anno 1979

Istanze avanzate n. 17 di cui:

1 archiviata per mancato adeguamento del capitale da parte dei promotori;

1 archiviata perchè il piano di sottoscrizione contrastava con alcune norme del Testo Unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

1 respinta perchè in contrasto con la direttiva del Comitato del credito del 1971;

1 respinta perchè in contrasto con la direttiva del Comitato del credito del 1976;

1 respinta perchè nella stessa area era stata già autorizzata nel 1978 la costituzione di una « Rurale »;

3 respinte perchè le caratteristiche delle aree di mercato interessate non apparivano tali da consentire il proficuo inserimento di enti creditizi di nuova costituzione;

di 9 è stato avviato l'*iter* costitutivo.

Gennaio 1980

Istanze avanzate n. 2 di cui:

1 respinta perchè in contrasto con la direttiva del Comitato del credito del 1971;

1 in istruttoria.

Attualmente sono pendenti presso i competenti Uffici della Banca d'Italia n. 12 istanze di costituzione di nuove Casse rurali e artigiane così suddivise per regioni e province:

Veneto n. 3 istanze - 1 in provincia di Verona, 1 in provincia di Vicenza e 1 in provincia di Treviso;

Emilia Romagna n. 1 istanza in provincia di Bologna;

Campania n. 5 istanze - 1 in provincia di Napoli, 2 in provincia di Salerno e 2 in provincia di Avellino;

Basilicata n. 1 istanza in provincia di Matera;

Calabria n. 1 istanza in provincia di Cosenza;

Sardegna n. 1 istanza in provincia di Oristano.

Di tali richieste due sole sono ancora in istruttoria; per tutte le altre è già stata da tempo avviata la procedura costitutiva.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

25 marzo 1980

ROMEO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'approvvigionamento di carburante necessario per l'attività agricola in Puglia risulta quanto mai precario, l'interrogante chiede di sapere quali azioni urgenti si intendono svolgere per superare le attuali difficoltà e per garantire l'approvvigionamento del carburante ai produttori agricoli pugliesi che rischiano la paralisi della loro attività, con gravi conseguenze per le coltivazioni.

(4 - 00595)

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato, si fa presnte che il Ministero dell'industria, appena si sono manifestate le difficoltà di rifornimento, ha predisposto quanto necessario per garantire i rifornimenti agli enti prioritari, inclusi i carburanti per gli usi agricoli.

La procedura prevede, infatti, che a seguito di segnalazione da parte del Prefetto, su comunicazione dell'autorità locale, questa amministrazione incarichi l'Agip Petroli o altro operatore petrolifero nazionale di effettuare entro 48 ore la fornitura per industrie, case di cura, ospedali, IACP, eccetera.

Sino ad oggi sono stati effettuati oltre 1.500 interventi, di cui 15 in Puglia con esito positivo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

1° aprile 1980

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere in merito alla situazione dell'Accademia di Brera di Milano, ove, proprio in questi giorni, è in atto uno stato di agitazione di docenti e studenti con il conseguente blocco dell'attività didattica.

Risulta, infatti, all'interrogante che in questo istituto — come purtroppo in numerosi altri analoghi — si è venuta a creare, soprattutto nel corso degli ultimi anni, una condizione sempre più preoccupante di disagio, di dequalificazione culturale e di disordine, dovuta ai continui rinvii di misure di rinnovamento e di riforma.

In particolare, l'interrogante si permette di segnalare al Ministro l'inesistenza di una legislazione aggiornata e specifica in grado di definire caratteri e finalità delle Accademie di belle arti, in relazione soprattutto alle profonde modificazioni intervenute, sia per quanto attiene all'individuazione di nuove professionalità, sia per quanto riguarda una più precisa definizione degli ordinamenti che le regolano, anche in rapporto alle riforme dell'università e della scuola secondaria superiore. Oggi, ad esempio, non appare chiaro a quale livello di istruzione le Accademie vadano riferite, per cui il Ministero e l'Ispettorato dell'istruzione artistica via via fanno rientrare le suddette istituzioni nei decreti delegati, nella nota legge 9 agosto

1978, n. 463, nella riforma della scuola secondaria, eccetera.

Questo stato di cose ha creato situazioni anomale e preoccupanti. Soprattutto quest'anno si sono verificati all'Accademia milanese episodi talora sconcertanti in relazione, ad esempio, alla definizione del numero delle cattedre, ai trasferimenti degli insegnanti ed all'adozione dei « comandi », problemi per i quali troppo spesso sono stati seguiti criteri estranei a qualunque principio di razionalità e di programmazione. L'attuale stato di confusione e di provvisorietà autorizza a ritenere, tra l'altro, che ci si muova, da parte degli organi centrali del Ministero e dell'Ispettorato, sulla base di inaccettabili criteri di casualità e discrezionalità.

L'interrogante chiede, infine, al Ministro quanti e quali siano esattamente gli organismi e le commissioni che risulterebbero essere al lavoro per studiare il problema della riforma delle Accademie e per formulare di conseguenza delle proposte al riguardo. Sempre per limitarsi ad un esempio, risulta infatti all'interrogante che un insegnante dell'Accademia di Brera di Milano è stato incaricato dal Ministero, sin dall'anno accademico 1977-78 — con relativo esonero dall'insegnamento — di effettuare studi e ricerche nell'ambito di una Commissione ministeriale. Il suddetto insegnante non è mai stato messo in grado di operare e studiare seriamente i problemi ed è stato convocato una sola volta a Roma (nel marzo 1979!) per partecipare ad una seduta della Commissione di studio presieduta dall'allora ministro della pubblica istruzione Mario Pedini, seduta che ha avuto, per la verità, carattere prevalentemente di « commiato », essendo quello l'ultimo giorno di permanenza del ministro Pedini al Ministero a causa della crisi di Governo. Nel frattempo si è appreso che un'altra Commissione di studio era al lavoro con i medesimi compiti e finalità di quella citata! Ma i due organismi di studio agivano parallelamente, ignorandosi vicendevolmente!

Per queste ragioni, l'interrogante si permette di richiamare l'attenzione sull'urgenza di rimediare ad uno stato di cose che, per qualche aspetto, assume caratteri di assurdità, e di formulare proposte fondate e realistiche per avviare a soluzione i problemi dell'Accademia di Milano, come quelli di tutti gli istituti analoghi che esistono sul territorio nazionale.

(4 - 00712)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora lo stato di agitazione dei docenti delle Accademie di belle arti, le cui aspirazioni, certamente comprensibili, non possono, tuttavia, trovare accoglimento al di fuori del contesto della normativa in atto vigente.

Nell'attesa, pertanto, che a tale normativa — la quale, salvo che per alcuni aspetti secondari, equipara le accademie agli Istituti d'istruzione secondaria di 2° grado — siano eventualmente apportate le opportune modifiche, all'Amministrazione scolastica non può certo rimproverarsi di aver correttamente applicato le disposizioni contenute nelle leggi 30 luglio 1973 n. 477 e 9 agosto 1978 n. 463, sia per quanto concerne la formazione degli organici, sia per quanto attiene all'assegnazione dei docenti.

Le citate disposizioni sono state, puntualmente, applicate anche nei confronti dell'Accademia di Brera, a favore della quale — contrariamente a quanto riferito nell'interrogazione — non sono stati, comunque, attuati provvedimenti di comandi. Provvedimenti del genere non si sono, infatti, resi necessari, tenuto conto che l'articolo 30 del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3123 consente al Ministro della pubblica istruzione di coprire le cattedre delle Accademie, prive di titolari, con insegnanti da scegliersi in apposite categorie.

Si assicura, ad ogni modo, che i problemi delle Accademie restano alla viva attenzione dell'Amministrazione la quale, in relazione anche alle rimostranze formulate dal direttore dell'Accademia di Brera, si è riservata di far conoscere, quanto prima, le proprie determinazioni; allo scopo di avviare a soluzione tali problemi si è anche proceduto alla nomina di una Commissione di studio, che dovrebbe iniziare, quanto prima, i propri lavori.

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

25 marzo 1980